



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Enzo Chiarini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3363/2018** promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il
patrocinio dell'avv. _____ elettivamente domiciliata presso lo
studio di detto difensore in via _____

ATTORE/I

contro

_____ (C.F. _____), con il patrocinio
dell'avv. PAVANETTO MATTEO, elettivamente domiciliato presso lo studio di
detto difensore in viale Bolognesi n. 12 - Forlì

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come indicato nel verbale di udienza, che qui si richiama.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. ... ha proposto opposizione avverso il pignoramento del proprio veicolo tg. ... notificatogli da Equitalia, sostenendo il decorso della prescrizione quinquennale in relazione a tutti i crediti per i quali è stato effettuato, ad eccezione di quelli relativi alla cartella n. 0452017000349475000.

Il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva e, nel termine di 120 giorni all'uopo concesso, Agenzia delle Entrate – Riscossione ha introdotto la presente fase di merito.

Agenzia delle Entrate - Riscossione afferma che il proprio credito sia assistito da termine prescrizionale decennale, non perché in conseguenza della mancata opposizione alla cartella di pagamento si abbia la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria ai sensi dell'art. 2953 c.c., bensì perché nel caso di riscossione a mezzo ruolo, con la formazione sua e della cartella esattoriale, *“si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito ed inglobate, a seguito della formazione del ruolo, in un unico credito nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie”*. A decorrere dalla notifica della cartella, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascun credito, bensì all'ordinaria prescrizione decennale, come conferma l'art. 20 del d.lgs. 112/99 nel riferirsi proprio a tale termine di prescrizione.



2. si costituisce in giudizio: i) osservando che la prescrizione è stabilita in 5 anni tanto per le sanzioni tributarie (art. 20, comma 3, D.Lgs. n° 472/97), quanto per gli interessi (art. 2948, n° 4, c.c.) e che *“è irragionevole e giuridicamente disarmonico ritenere che, se la legge impone la prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi, venga applicata una prescrizione doppia (decennale) al capitale”*; ii) rilevando *“come controparte non abbia assolutamente contestato che per tutte le cartelle di pagamento eccetto la n. 0452017000349475000, sia decorso il termine (a parere di la prescrizionale) quinquennale”*;

3. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

4. Il punto dirimente della vicenda è costituito dalla durata del termine prescrizionale dei crediti per i quali si è proceduto al pignoramento.

4.1. Spada afferma che tale credito si prescriva in cinque anni e che anche successivamente all'iscrizione a ruolo ed alla notifica delle cartelle, il termine prescrizionale non vari, non potendo trovare applicazione l'art. 2953 c.c. La mancata impugnazione delle cartelle nel termine previsto, infatti, determina unicamente l'irretrattabilità del credito, ma non la “conversione” di cui all'art. 2953 c.c., che presuppone un titolo giudiziale definitivo.



L'Agenzia delle Entrate – Riscossione sostiene invece che la prescrizione diverrebbe decennale non in applicazione dell'art. 2953 c.c., bensì in seguito all'iscrizione a ruolo. Al riguardo cita, tra l'altro, l'art. 20 c. 6 del d.lgs. 112/99, che afferma: *“L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere [...]”*.

Il sostegno normativo è indubbiamente suggestivo, tuttavia la Corte di Cassazione nella nota sentenza 23397/16 a SS.UU. si è occupata di tale norma affermando: *“Da ultimo, deve essere escluso - per plurime ragioni - che, per la soluzione della presente questione, si possa fare riferimento alla disposizione di cui all'art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 683, della legge n. 190 del 2014 - che ha sostituito integralmente il suddetto art. 20 - il quale è stato richiamato dall'INPS nella propria memoria. [...] A questo può aggiungersi che, in ogni caso, l'art. 20, comma 6, richiamato dall'INPS, è inutilizzabile nella specie anche perché - pur nell'ambito della riscossione fiscale - si tratta di una norma che non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed*



Ente impositore, riguardando - in modo emblematico - i rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione come risulta evidente ove si consideri che il Capo II del d.lgs. n. 112 cit. contiene i "Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario" e la Sezione I di tale Capo (articoli da 17 a 21) disciplina i "Diritti del concessionario", regolando il "Discarico per inesigibilità" all'art. 19 e la "Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli" all'art. 20. [...] In sintesi, il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell'art. 20 comma 6 cit., risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 cod. civ., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa."

Ne consegue che la tesi dell'Agenzia delle Entrate non possa essere accolta, come pure ha confermato di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24106/19 dichiarando l'inammissibilità del ricorso, proposto sulla base di argomentazioni analoghe a quelle spese in questa sede, ai sensi degli artt. 360-bis e 380-bis c.p.c.

4.2. Invero, il mancato accoglimento della vista tesi dell'Agenzia non conduce "de plano" a ritenere che il diritto si estinguesse per prescrizione in cinque anni.

La Corte di Cassazione, nella vista sentenza 23397/16 a SS.UU. ha infatti



affermato il seguente principio: *"è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".*

Dunque la scadenza del termine per impugnare la cartella o il ruolo non determina la "conversione" della prescrizione breve in decennale, lasciando invariato il termine di prescrizione cui era originariamente soggetto il credito.

Ne consegue che per verificare il maturare della prescrizione sia necessario



determinare quale fosse il termine originario.

Nel caso di specie, _____ ha sempre affermato che i crediti per i quali si è proceduto al pignoramento si prescrivessero in cinque anni, circostanza questa che l'Agenzia non ha specificamente contestato e che quindi va data per acquisita.

Pertanto, poiché l'Agenzia delle Entrate afferma che l'interruzione della prescrizione sia avvenuta coi propri documenti nn. 5, 7, 14 e 17 e nessuno di essi è intervenuto prima del decorso di cinque anni dai crediti ivi indicati, visto l'art. 112 c.p.c., la domanda dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione va rigettata.

5. L'obiettivo incertezza in ordine alla prescrizione applicabile ai crediti per i quali l'Agenzia delle Entrate - Riscossione agisce, determinata dalla presenza di un assetto normativo stratificato e da giurisprudenza non sempre uniforme (come dimostra la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), costituisce circostanza che ad avviso dello scrivente integra il requisito, abilitante alla compensazione delle spese, delle gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta integralmente la domanda proposta da Agenzia delle Entrate -



Riscossione.

Spese compensate.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., letta in udienza, allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.

Forlì, 9 gennaio 2020

Il Giudice Onorario

dott. Enzo Chiarini

